

**DISCIPLINARE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE ALLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE**

---

**ART. 1  
OGGETTO E FINALITA'**

1. Con la presente disciplina viene individuata l'assegnazione temporanea di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 30, comma 2-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, quale misura prioritaria per le esigenze straordinarie e urgenti di potenziamento dell'organico della Direzione regionale Salute e Welfare, da effettuarsi secondo le specifiche modalità previste, al fine di provvedere con la massima efficacia ed efficienza all'acquisizione delle figure professionali idonee, in considerazione della peculiarità delle funzioni e competenze della medesima Direzione regionale e anche tenuto conto della situazione di perdurante emergenza sanitaria per la pandemia da COVID -19.
2. Le assegnazioni di personale di cui alla presente disciplina sono effettuate in coerenza con gli atti della programmazione dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei vincoli e limiti di spesa previsti dall'ordinamento vigente.

**ART. 2  
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE**

1. In considerazione della specificità delle attività e competenze della Direzione regionale Salute e Welfare e ancor più in considerazione delle ulteriori esigenze straordinarie di apporti tecnico – professionali necessari per il governo e gestione della situazione di emergenza sanitaria in atto, le assegnazioni di cui alla presente disciplina sono rivolte prioritariamente al personale dipendente, del comparto e/o della dirigenza, delle aziende sanitarie e di altri enti del SSR, ovvero anche di enti strumentali regionali operanti anche in ambito sanitario. Laddove le condizioni organizzative e funzionali degli enti/aziende del SSR o operanti anche nell'ambito sanitario regionale della Regione Umbria non dovessero consentire l'acquisizione delle figure professionali necessarie, si può procedere con l'assegnazione di personale dipendente, del comparto e/o della dirigenza, di altri enti/aziende/agenzie del Servizio sanitario nazionale.
2. La Direzione regionale Salute e Welfare, individua, in relazione ai piani e programmi di attività in corso e alle funzioni di rispettiva competenza, le esigenze aventi carattere di urgenza e priorità, per le quali procedere con l'assegnazione temporanea di personale ai sensi del presente disciplinare. In particolare devono essere motivatamente esplicitati per ciascuna unità di personale, il profilo professionale e le esperienze/competenze richieste in relazione alle attività da svolgere. La Direzione regionale Salute e Welfare provvede quindi coerentemente ad individuare i dipendenti idonei e disponibili, in base alle condizioni organizzative e funzionali presenti nell'ambito degli enti/aziende del SSR e, in subordine, ove ciò non sia possibile, nell'ambito di altri enti/aziende/agenzie del SSN, d'intesa con i soggetti interessati, definendo la struttura regionale di destinazione, la durata dell'assegnazione temporanea nel limite del termine massimo di tre anni. Devono essere acquisiti altresì il consenso del dipendente interessato e i dati della posizione di inquadramento giuridico – economico e del CCNL di riferimento, tramite scambio dei rispettivi consensi con l'ente/azienda interessata.

3. Il Servizio Organizzazione amministrazione e gestione delle risorse umane, provvede conseguentemente, in conformità alle intese come sopra concluse, alle assegnazioni di personale con gli atti gestionali di rispettiva competenza e definisce, in accordo con le competenti strutture dell'ente/azienda di appartenenza del personale da assegnare, le conseguenti modalità operative e gestionali, in particolare per quanto attiene l'erogazione del trattamento economico e del conseguente rimborso, nel caso in cui l'erogazione continui ad essere assicurata dall'ente di appartenenza. Resta ferma, in caso di assegnazione temporanea di personale di qualifica dirigenziale, la competenza della Giunta regionale in merito al conferimento dell'incarico, nel rispetto delle competenze previste dalla LR n. 2/2005 e del Regolamento di Organizzazione di cui alla DGR n. 108/2006 e s.m.i. e previa verifica delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
4. Le assegnazioni temporanee di cui al presente disciplinare devono essere effettuate esclusivamente per le esigenze della Direzione regionale Salute e Welfare e in nessun caso possono avvenire su iniziativa e/o proposta del singolo dipendente.

### **ART. 3**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente disciplinare è applicabile esclusivamente per le finalità di acquisizione straordinaria di personale da destinare alla Direzione regionale Salute e Welfare ed entro i limiti e vincoli di spesa vigenti, avendo a riferimento il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2020 – 2022 e successivi atti di aggiornamento e monitoraggio.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicano le disposizioni normative, contrattuali e regolamentari vigenti.